



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 13/2024 (PROC. P.A. n. 23/2024)

CORTE D'APPELLO FEDERALE

- **Avv. Anna Maria Pitzolu** – Vice-Presidente Relatore
- **Avv. Francesco Nardocci** – Componente
- **Avv. Luca Brancato** – Componente

DECISIONE

Sui reclami riuniti proposti da:

- 1) **Susanna BORDONE** (Tessera Fise n. 547/D), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Mel, PEC lorenza.mel@venezia.pecavvocati.it;
- 2) **Luciano CANTINI** (Tessera Fise n. 004850/B), rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza Mel, PEC rossetti.michele@oravta.legalmail.it

avverso

la decisione del Tribunale Federale datata 27.01.2025, pubblicata sul sito federale il 28.01.2025, resa nel procedimento indicato in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento trae origine da una segnalazione trasmessa via mail da tale (*omissis*) il 12.06.2024, che affermava testualmente: *Susanna Bordone e Luciano Cantini hanno da mesi una relazione. Vivono insieme. Vivono a casa di lei nella stessa area del maneggio pista. Lui continua a fare il giudice nelle gare e giudica anche lei. Non è conflitto di interessi? La FISE lo sa e non fa nulla?* La Procura Federale procedeva quindi ad acquisire la documentazione relativa alle competizioni della stagione sportiva 2023-2024 alle quali la signora Susanna Bordone ed il sig. Luciano Cantini avevano preso parte nella rispettiva qualità di concorrente ed Ufficiale di gara, nonché all'audizione dei testi (*omissis*).

Il 13.9.2024 veniva emesso avviso di conclusione delle indagini con contestuale intendimento



di deferimento nei confronti dei signori Bordone e Cantini, assegnando termine agli indagati fino al 30 settembre 2024 per presentare memoria difensiva o essere sentiti.

Gli indagati venivano sentiti il 27.9.2024 e producevano documenti.

La Procura Federale disponeva il deferimento degli indagati dinanzi al Tribunale Federale con atto del 9.10.2024, ritenendo accertata la sussistenza di una relazione sentimentale tra i Deferiti a partire almeno dal settembre 2023 e fino al luglio 2024 e la loro partecipazione al concorso di Palmanova del 21-24 settembre 2023, di Montelibretti del 2-5 novembre 2023, di Rocca di Papa del 2-5 maggio 2024 e di Caltinaga del 17-19 maggio 2024. Nell'atto di deferimento veniva altresì richiamato l'art. 394 del Regolamento Generale FISE, a mente del quale *“l'Ufficiale di Gara deve evitare di svolgere il proprio ruolo qualora possa in concreto sussistere un qualsiasi conflitto di interesse reale e/o percepito come tale... si configurano tra le situazioni che ingenerano o potrebbero ingenerare una situazione di conflitto di interessi anche avere uno stretto rapporto familiare o more uxorio con un iscritto e partecipante alla manifestazione o con Istruttore, Tecnico, Proprietario di iscritto e partecipante alla manifestazione”*.

Per tali motivi, venivano contestati:

A) al sig. Luciano Cantini, la violazione delle seguenti norme e principi:

1) art. 394 del Regolamento Generale FISE (in seguito anche RdG), a norma del quale *“l'Ufficiale di Gara deve evitare di svolgere il proprio ruolo qualora possa in concreto sussistere un qualsiasi conflitto di interesse reale e/o percepito come tale”* per aver officiato plurime competizioni federali in una situazione di conflitto di interessi;

2) art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/ o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali”* per aver officiato plurime competizioni federali in una situazione di conflitto di interessi;

3) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i*



comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati per aver officiato plurime competizioni federali in una situazione di conflitto di interessi;

4) art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti”* per aver officiato plurime competizioni federali in una situazione di conflitto di interessi;

5) art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”* per aver officiato plurime competizioni federali in una situazione di conflitto di interessi;

6) art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale *“i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali”* per aver officiato plurime competizioni federali in una situazione di conflitto di interessi.

B) alla sig.ra Susanna Bordone, la violazione delle seguenti norme e principi:

1) art. 3.1 del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale *“gli Ufficiali di Gara, i Componenti degli Organi federali, chi ricopre incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e di formazione, cariche e incarichi sociali negli Enti Affiliati o Aggregati e tutti i Tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o tentati, hanno il dovere di segnalare tempestivamente quanto contestato all'Ufficio del Procuratore Federale e/o alla Segreteria degli Organi di Giustizia. Quest'ultima informerà immediatamente il predetto Procuratore della ricevuta segnalazione”* per non aver segnalato che la situazione di conflitto di interessi in cui versava il sig. Luciano Cantini altresì partecipando come concorrente alle medesime competizioni in cui lo stesso officiava in qualità di ufficiale di gara;

2) art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme*



stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali” per non aver segnalato che la situazione di conflitto di interessi in cui versava il sig. Luciano Cantini altresì partecipando come concorrente alle medesime competizioni in cui lo stesso officiava in qualità di ufficiale di gara;

3) art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati* per non aver segnalato che la situazione di conflitto di interessi in cui versava il sig. Luciano Cantini altresì partecipando come concorrente alle medesime competizioni in cui lo stesso officiava in qualità di ufficiale di gara;

4) art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“ tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti”* per non aver segnalato che la situazione di conflitto di interessi in cui versava il sig. Luciano Cantini altresì partecipando come concorrente alle medesime competizioni in cui lo stesso officiava in qualità di ufficiale di gara;

5) art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”* per non aver segnalato che la situazione di conflitto di interessi in cui versava il sig. Luciano Cantini altresì partecipando come concorrente alle medesime competizioni in cui lo stesso officiava in qualità di ufficiale di gara;

6) art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale *“i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel*



rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali” per non aver segnalato che la situazione di conflitto di interessi in cui versava il sig. Luciano Cantini altresì partecipando come concorrente alle medesime competizioni in cui lo stesso officiava in qualità di ufficiale di gara.

All'udienza dell'8.11.2024 il Tribunale Federale, in considerazione della costituzione dei Deferiti nello stesso giorno, concedeva termine alle parti per il deposito di memorie con le rispettive conclusioni e con la decisione indicata in epigrafe applicava ai Deferiti le seguenti sanzioni:

- al Sig. Luciano CANTINI (Tessera FISE n. 547/D) la sospensione ex art. 6.1 n. IV, V, VI, VIII, IX RdG FISE per mesi 6 (sei), oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III RdG FISE nella misura di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- alla Sig.ra Susanna BORDONE (Tessera FISE n. 004850/B) l'ammenda ex art. 6.1 n. III RDG FISE nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00).

La signora Bordone, con il patrocinio dell'avv. Lorenza Mel, impugnava la decisione predetta con atto di reclamo del 31 gennaio 2025, con il quale chiedeva la sospensione dell'esecuzione della decisione, contestando l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 56 RdG FISE per decorrenza del termine di 90 giorni previsto dalla norma per la decisione del Tribunale Federale. In via subordinata, chiedeva l'assoluzione della Deferita e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione della sanzione applicata.

Anche il sig. Luciano Cantini, con il patrocinio dell'Avv. Michele Rossetti, impugnava la decisione con atto di reclamo del 30 gennaio 2025, con il quale chiedeva la sospensione dell'esecuzione della decisione, contestando l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 56 RdG FISE per decorrenza del termine di 90 giorni per la decisione. In via subordinata, chiedeva l'assoluzione del deferito e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione della sanzione applicata.

Con provvedimento del 5 febbraio 2025 i due reclami venivano riuniti e veniva fissata l'udienza di discussione con modalità telematica per il giorno 20 febbraio 2025 alle ore 12, disponendosi contestualmente il rigetto delle istanze di sospensione della esecuzione della decisione.

A seguito di memoria congiunta dei due difensori, con la quale veniva contestata l'incompetenza dell'organo che aveva adottato il provvedimento a causa di un mero refuso,



il 6.2.2025 veniva notificato alle parti il provvedimento di correzione.

Si costituiva nel giudizio di appello anche la Procura Federale, contestando i reclami e chiedendone il rigetto.

I Deferiti presentavano memorie integrative per l'udienza.

All'udienza del 20 febbraio le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.

La Corte si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo, che depositava contestualmente alla motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminata preliminarmente l'eccezione di estinzione del giudizio per violazione del termine di novanta giorni per la pronuncia della decisione, previsto dall'art. 56, co. 4, del Regolamento di Giustizia FISE (RdG).

I reclamanti deducono che la decisione, datata 27 gennaio 2025, ma sottoscritta con firma digitale il 28 gennaio 2025, debba ritenersi tardiva, ai sensi della norma richiamata, in quanto l'azione disciplinare sarebbe stata esercitata il 9.10.2024, data in cui l'atto di deferimento veniva comunicato ai Deferiti. A sostegno della eccezione richiamano la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (in seguito CGS) n. 10/2018.

La doglianza è infondata alla luce del quadro normativo che regola il procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia FISE e che non può essere modificato per via giustiziale.

La norma di carattere generale che regola il procedimento dinanzi alla FISE, contenuta nell'art. 32.1. RdG, stabilisce che tutti i termini debbano considerarsi ordinatori, salvo diversa previsione.

L'art. 56.1. RdG nel prevedere che la decisione di primo grado debba essere assunta entro novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, non qualifica espressamente tale termine come perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non può determinare automaticamente l'estinzione del procedimento per il deferito, come pacificamente ritenuto in un caso del tutto analogo dal Collegio di Garanzia, in cui il Regolamento federale applicato conteneva, agli artt. 13 e 51, disposizioni sovrapponibili agli artt. 32.1 e 56 RdG FISE (decisione CGS n. 51/2022).



Anche volendo prescindere dalla chiara pronuncia del CGS sopra richiamata sul caratte non perentorio del termine, nel caso in esame assume rilievo anche l'interpretazione dell'art. 56 RdG con riferimento alla decorrenza del termine per l'estinzione del giudizio.

Al riguardo, è necessario valutare, da un lato, che detto termine tutela il diritto del deferito a non restare in una posizione di incertezza e risponde alle esigenze di celerità del procedimento; d'altro lato, esso è stato determinato dal legislatore sportivo in una misura ritenuta congrua e adeguata nell'interesse del corretto e coscienzioso esercizio della *potestas iudicandi* da parte dell'Organo di Giustizia.

D'altra parte, lo stesso Regolamento di Giustizia prevede la sospensione dei termini non solo su richiesta o per indisponibilità dell'incolpato, ma anche nei casi in cui sia necessario acquisire elementi utili ai fini della decisione, nonché nei periodi feriali compresi tra il 1 ed il 31 agosto e tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio (cfr. artt. 56 e 32.2. Rdg), proprio per assicurare all'Organo di Giustizia di poter disporre di tempi adeguati per la pronuncia della decisione.

L'illecito viene portato all'attenzione del Tribunale Federale solo con il deposito dell'atto di deferimento presso la Segreteria degli Organi di Giustizia e tale momento costituisce il *dies a quo* per la decorrenza del termine per la pronuncia della decisione.

Dal medesimo giorno decorre anche il termine per l'assunzione del primo atto di impulso del procedimento (il provvedimento di fissazione dell'udienza), che l'art. 47.1 stabilisce in dieci giorni "*dalla ricezione dell'atto di deferimento*".

Avverso questa lettura del contesto normativo non può essere invocata la lesione del diritto dei Deferiti alla conclusione del giudizio disciplinare per il fatto che l'atto di deferimento sia stato depositato dopo la notifica dello stesso agli interessati. Fermo restando che l'art. 63.5. RdG non prevede la contestualità della notificazione dell'atto di deferimento agli interessati ed alla Segreteria degli Organi di Giustizia, la celerità del procedimento è assicurata dal termine entro il quale la Procura Federale deve formulare e notificare l'atto di deferimento, che la stessa norma stabilisce in trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria previsto nell'avviso di conclusione delle indagini.

Nel caso in esame, come già accertato ai fini della decisione sulle istanze cautelari, l'atto di deferimento è stato comunicato via PEC alla Segreteria degli Organi di Giustizia il



16.10.2024, vale a dire entro trenta giorni dal termine fissato nell'avviso di conclusione delle indagini per il deposito della memoria o l'audizione dell'interessato (30 settembre 2024).

Alle precedenti considerazioni deve aggiungersi che il Regolamento di Giustizia prevede che il procedimento possa essere avviato su istanza di una parte diversa dal procuratore federale. L'art. 45.1, infatti, recita: "I procedimenti dinanzi al Tribunale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore Federale; b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale."

Qualora, dunque, per i procedimenti avviati dalla Procura Federale venisse considerato come *dies quo* per il calcolo dei termini per l'estinzione del giudizio quello in cui l'atto di deferimento viene notificato ai Deferiti, si realizzerebbe un ingiustificabile disallineamento dei tempi assegnati all'Organo di Giustizia per pronunciarsi.

L'interpretazione sistematica delle norme che regolano il procedimento sportivo e l'esigenza di contemperare i diversi interessi che le ispirano conduce, pertanto, a dover considerare tempestiva la pronuncia del Tribunale in considerazione della decorrenza del termine stabilito dall'art. 56.4. RdG dalla data del deposito dell'atto di deferimento e della sospensione dei termini per le ferie natalizie (15 gg. ottobre, 30 gg. novembre, 22 gg. dicembre, 22 gg. gennaio considerando la data del 28.1.2025, per un totale di giorni 89).

* * *

Al punto B dei rispettivi atti di impugnazione i reclamanti chiedono l'assoluzione.

Deduce la sig.ra Bordone che l'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 3.1. RdG non trova applicazione per i coautori dell'atto sanzionabile, ai sensi dell'art. 3.2. RdG, e neppure per i conviventi *more uxorio*, ai quali deve essere estesa la causa di non punibilità prevista dall'art. 384, co.1, c.p.. Sostiene, altresì, che le gare officiate dal sig. Cantini alle quali la medesima ha partecipato erano solo due (Caltignaga e Pratoni del Vivaro di maggio 2024), che nell'evento di Caltignaga le gare disputate dalla medesima sono state giudicate da altro Ufficiale di gara e non dal sig. Cantini, che la sua partecipazione alla gara di Pratoni del Vivaro, che non sarebbe stata citata dalla Procura Federale nelle proprie conclusioni, si era resa necessaria per ottenere la qualifica olimpica. Aggiunge che nelle predette competizioni non è stato sporto alcun reclamo e che il fatto può essere ascritto a colpa lieve e non a dolo della Deferita.



Gli argomenti non sono meritevoli di accoglimento.

Il comportamento contestato alla signora Bordone non si limita alla omessa segnalazione ai sensi dell'art. 3 RdG, ma investe la sua partecipazione come concorrente alle medesime competizioni in cui il sig. Cantini officiava in qualità di ufficiale di gara, nonostante fosse pienamente a conoscenza del conflitto di interessi reale o potenziale.

Al riguardo, l'omessa presentazione di reclami formali da parte di altri concorrenti non esclude la configurabilità dell'illecito, essendo a tal fine sufficiente la sola esistenza della percezione, da parte di terzi, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 394 del Regolamento Generale FISE.

Come correttamente messo in luce dalla Procura Federale, *“il comportamento della sig.ra Bordone non si è limitato ad una mera omissione, ma ha contribuito a creare una situazione di ambiguità e possibile alterazione della regolarità sportiva”*, in violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sancito dall'art. 1.2. RdG.

Passando ad esaminare la posizione del sig. Cantini, con il reclamo si contestano le valutazioni del Collegio di prime cure, fondate, secondo il reclamante, sulle dichiarazioni dei testi (*omissis*), senza considerare la dichiarazione della sig.ra (*omissis*), che occupava il van con la Deferita e non avrebbe mai visto il Cantini entrare al suo interno. Precisa, altresì, che nella gara di Caltignaga egli avrebbe giudicato competizioni diverse da quella alla quale partecipava la signora Bordone, mentre all'evento di Pratoni del Vivaro avrebbe svolto unicamente le funzioni di Assistente del Delegato tecnico.

In verità, l'esistenza di una relazione tra i Deferiti fin dal febbraio 2024 è stata pacificamente ammessa dal sig. Cantini in sede di audizione dinanzi al Procuratore Federale ed è stata confermata dalla sig.ra Bordone nella propria audizione. Del tutto influenti ai fini della decisione risultano, pertanto, i rilievi sulle dichiarazioni dei testi e sulla loro attendibilità.

Con riferimento al secondo argomento dedotto dal Deferito, va qui rimarcato che la qualificazione del sig. Cantini come Ufficiale di gara imponeva *a fortiori* al medesimo di astenersi dall'esercizio di tali funzioni sotto qualsiasi forma al fine di evitare un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tanto più nella importante gara di qualificazione olimpica di Pratoni del Vivaro, ove ha assunto la qualifica di Assistente al Delegato Tecnico con poteri generali di valutazione della esecuzione del percorso per tutti i concorrenti.



Al punto c) dei rispettivi atti i reclamanti chiedono la riduzione delle sanzioni applicate.

Il Giudice ha ampio potere discrezionale nella determinazione della sanzione: pur essendo tenuto a motivare la propria scelta, per consolidato orientamento, anche della Corte di Cassazione, è sufficiente che dalla motivazione risulti la considerazione conclusiva e determinante in base alla quale è adottata la decisione, in osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 7.1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, in virtù dei quali la sanzione deve essere *“proporzionata alla gravità degli illeciti commessi, tenuto conto della qualifica (inclusa quella di istruttore o tecnico), del ruolo, della carica e/o dell'incarico rivestiti dal responsabile, degli effetti della sua condotta e delle sue motivazioni”*.

Il Giudice è altresì tenuto a valutare le circostanze aggravanti ed attenuanti (artt. 8 e 9), la recidiva (art. 13), la collaborazione dell'incolpato (art. 14).

Nel caso che ci occupa, la sig.ra Bordone lamenta la omessa considerazione, nella determinazione della sanzione, del comportamento collaborativo della Deferita.

In realtà, il Tribunale dà atto della ammissione, da parte della medesima, dell'esistenza della relazione sentimentale con il sig. Cantini e della sua partecipazione alle gare officiate dal medesimo. Tale circostanza, così come il suo ruolo nella vicenda e le rispettive condotte responsabilità, sono stati adeguatamente considerati dal Tribunale nella scelta dosimetrica della pena, che nel suo caso è costituita solo dall'ammenda.

Il sig. Cantini deduce di essersi adoperato per evitare il conflitto, segnalando tempestivamente la nuova situazione, e sottolinea la sostanziale assenza di offensività della condotta.

Al riguardo, non emerge dagli atti istruttori alcun elemento probatorio che giustifichi le dichiarazioni del sig. Cantini con riferimento alla segnalazione della situazione di conflitto, mentre la condotta è certamente lesiva delle finalità di imparzialità e correttezza tutelate dalla norma e dell'immagine FISE.

Tuttavia, devono essere considerate, ai fini della determinazione della sanzione, anche le conseguenze della condotta e, nel caso in esame, non sono stati presentati reclami da parte di altri concorrenti, né sono stati acquisiti indizi inerenti la sussistenza di irregolarità nelle



gare.

In considerazione di tale ultimo rilievo, si ritiene equo disporre una riduzione della sanzione della sospensione di cui all' art. 6.1. RdG a mesi quattro.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, come sopra composta:

- rigetta il reclamo della sig.ra Bordone;
- in parziale accoglimento del reclamo e a modifica della decisione del Tribunale nel procedimento n. 13/2024 R.G., applica al sig. Luciano CANTINI (Tessera FISE n. 457/D) la sanzione della sospensione ex art. 6.1., nn. IV, V, VI, VIII, IX, RdG FISE di mesi 4 (quattro), dedotto il presofferto;
- conferma per il resto la decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento n. 13/2024 (P.A. 23/2024)

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Delegati, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, il giorno 20 febbraio 2025

Il Vice-Presidente Relatore Avv. Anna Maria Pitzolu

Il Componente Avv. Francesco Nardocci

Il Componente Avv. Luca Brancato